

Modalità applicative sul territorio regionale delle Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002, recepite con deliberazione della Giunta regionale n. 274/2013

1) Registrazione degli stabilimenti

L'operatore effettua la notifica dell'apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività soggetta a registrazione, attraverso il SUAP del Comune in cui ha sede l'attività o in cui è residente (nel caso si tratti di attività prive di stabilimento, quali, ad esempio, il trasporto per conto terzi o attività di intermediario senza possesso fisico della merce) utilizzando i modelli allegati alla determinazione regionale n. 16842 del 27/12/2011 e s.m.i., sulle "Procedure per la registrazione e il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale e della riproduzione animale".

Ciascuno stabilimento od operatore registrato ai sensi dell'art. 23 del Regolamento (CE) 1069/2009, viene inserito, in conformità dell'articolo 47 del medesimo, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema S.INTE.S.I.), a cura della Regione.

2) Riconoscimento degli stabilimenti

Si applicano le disposizioni vigenti sul territorio della regione concernenti le procedure di riconoscimento stabilite con la propria determinazione n. 16842/2011 e s.m.i., in conformità a quanto previsto all'articolo 44 del Regolamento (CE) 1069/2009, in particolare per quanto attiene il riconoscimento condizionato e definitivo, secondo le indicazioni di cui al successivo punto 4.

I titolari di impianti che intendono esercitare le attività previste dall'art. 24 del regolamento (CE) 1069/2009, devono presentare domanda per il riconoscimento ai sensi dello stesso articolo, attraverso il SUAP del Comune in cui ha sede l'attività, utilizzando la modulistica di cui agli allegati della determinazione regionale n° 16842 sopra richiamata. L'Area di Sanità Pubblica Veterinaria (ASPV) dell'Az.USL effettua un'ispezione in loco, preventiva al rilascio del parere di competenza, a seguito della quale viene rilasciato il riconoscimento definitivo oppure il riconoscimento condizionato. In caso di riconoscimento condizionato, il riconoscimento definitivo viene rilasciato soltanto qualora risulti da un nuovo sopralluogo, effettuato entro tre mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, che lo stabilimento o l'impianto soddisfa i requisiti di cui all'articolo 44 paragrafo 1 del Regolamento (CE) 1069/2009. Se lo stabilimento o l'impianto non soddisfa ancora tutte le prescrizioni pertinenti, l'ASPV può prorogare il riconoscimento condizionato; tuttavia il periodo totale in cui lo stabilimento o l'impianto può operare in regime di riconoscimento condizionato non può superare i sei mesi in totale.

Ciascuno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, deve essere inserito in conformità all'articolo 47 del medesimo, a cura della Regione, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema S.INTE.S.I.).

3) Impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione

In considerazione di particolari esigenze, anche geografiche, per la raccolta e stoccaggio di carcasse animali, le ASPV territorialmente competenti possono autorizzare uno o più contenitori dislocati sul territorio, in un'area dedicata individuata dall'autorità comunale competente, a condizione che la conservazione del materiale avvenga mediante l'impiego del freddo. La Regione detiene l'anagrafe locale di tali contenitori e trasmette annualmente l'aggiornamento al Ministero della Salute.

4) Indicazioni operative relative al trasporto dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

Per accertate esigenze locali e limitatamente all'ambito regionale, l'ASPV dell'Az.USL competente, in deroga all'art. 5, comma 5 delle Linee Guida nazionali richiamate in premessa, può autorizzare il trasporto di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di diversa categoria contemporaneamente sul medesimo automezzo, a condizione che venga effettuato in contenitori

separati, ermeticamente chiusi e correttamente identificati. L'ASPV comunica alla Regione gli estremi del rilascio di tali autorizzazioni in deroga.

In considerazione della realtà zootecnica regionale, è autorizzato il trasporto di corpi di animali morti di piccola e media taglia, ancorché altri sottoprodotti di origine animale, verso un impianto riconosciuto o registrato ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, verso Istituti di ricerca, quali IZS, o verso Istituti Universitari a scopo didattico o per scopi diagnostici. A tal fine devono essere utilizzati contenitori nuovi a perdere, a tenuta stagna e chiudibili, correttamente identificati a norma dell'allegato VIII, capo II del Regolamento (UE) 142/2011. Il contenitore contenente la carcassa (o altri sottoprodotti di origine animale), una volta chiuso, può essere trasportato direttamente dall'utente con proprio mezzo. Se trattasi di animali soggetti a test dalla normativa vigente, prima dello smaltimento deve essere effettuato il prelievo del tronco encefalico da parte della ASPV competente per il controllo delle TSE.

5) Modalità di identificazione dei veicoli e dei contenitori

L'ASPV della Az. USL inserisce in un apposito registro ogni veicolo o contenitore adibito al trasporto di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, assegnando un codice di identificazione.

6) Documento commerciale

Durante il trasporto, sul territorio nazionale, i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati devono essere accompagnati dal documento commerciale di cui all'Allegato VIII, capo III del Regolamento (UE) 142/2011.

La Regione, per accertate esigenze locali e nell'ambito del proprio territorio, autorizza per il materiale di categoria 1, 2 e 3, l'utilizzo di un documento commerciale semplificato (Allegato 3). La scelta di tale opzione viene con il presente atto comunicata al Ministero della Salute.

7) Attività, utilizzi e gestioni particolari di taluni sottoprodotti e prodotti derivati

a) Fertilizzanti organici ed ammendanti:

I prodotti derivati, originati a partire da materiali di categoria 2 e 3 e le proteine animali trasformate, diversi dallo stallatico, non destinati al compostaggio o al biogas, possono essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti, a condizione che siano destinati ed eventualmente riconfezionati in impianti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 comma 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 1069/2009.

I fertilizzanti organici e gli ammendanti devono essere:

- a) immessi sul mercato e distribuiti da commercianti registrati ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del regolamento (CE) 1069/2009;
- b) se conferiti ad aziende agricole che detengono animali da allevamento (come definiti all'articolo 3 punto 6, lettere a) e b) del Regolamento (CE) 1069/2009) queste ultime devono essere inserite in uno specifico elenco detenuto presso le ASPV;

8) Criteri relativi all'attuazione di talune deroghe previste dall'art. 16 del Regolamento (CE) 1069/2009 (art. 14 LL.GG.)

L'ASPV dell'Az.USL stabilisce:

- le condizioni applicabili ai campioni di tali materiali per i fini della ricerca, dell'istruzione e della diagnosi;
- le condizioni entro cui svolgere tali operazioni caso per caso.

Annualmente le ASPV delle Az.USL trasmettono alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate o un elenco riepilogativo delle stesse.

9) Raccolta, trasporto e smaltimento. Deroga agli articoli 12, 13, 14 e 21 del Regolamento (CE) 1069/2009.

Animali da compagnia ed equidi

In attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento, nel rispetto delle norme vigenti:

- a) qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva come di seguito specificato:

- per le strutture di ricovero per cani e gatti di cui alla L.R. 27 del 7 aprile 2000 e nell'ambito delle attività commerciali di cui alla LR. n. 5 del 17 febbraio 2005, vale l'obbligo della gestione delle carcasse animali ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009. Se non asportate quotidianamente è vincolante conservare le carcasse mediante l'impiego del freddo, in contenitori o locali idonei;
- per le attività commerciali di cui alla L.R. n. 5 del 17 febbraio 2005, è comunque possibile ricorrere alla deroga prevista all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) 1069/2009, solo per il sotterramento in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo, degli animali da compagnia di piccole dimensioni (es. uccelli, roditori, anfibi, rettili, pesci, ecc.) e loro deiezioni e lettiere;
- le strutture di ricovero per cani e gatti di cui alla L.R. 27 del 7 aprile 2000 e le attività commerciali di cui alla LR. n. 5 del 17 febbraio 2005, devono rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 22 del Regolamento (CE) 1069/2009;
- è consentito il sotterramento da parte dei privati detentori dei propri animali da compagnia (cani e gatti compresi) in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (es. cimiteri per animali) mentre sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 gli animali da compagnia di piccole dimensioni (es. uccelli, roditori, anfibi, rettili, pesci, ecc.);
- b) degli equidi in terreni privati o in aree individuate allo scopo a condizione che sia fornita la seguente documentazione:
 - autorizzazione al sotterramento rilasciata dal Sindaco, sentito il parere dell'ASPV dell'Az.USL territorialmente competente;
 - copia della denuncia di decesso dell'animale agli uffici territorialmente competenti;
 - certificato veterinario che attesti le cause di morte.

Zone isolate

Il Sindaco autorizza le "zone isolate" all'interno delle quali può essere autorizzato lo smaltimento in deroga, su proposta dell'ASPV territorialmente competente, che dovrà fornire gli elementi necessari alla valutazione del rispetto dei requisiti del presente documento, unitamente alla motivazione di tale scelta.

La Regione comunica al Ministero della Salute l'elenco e la motivazione delle zone individuate come «isolate».

Le ASPV delle Az. USL avranno cura di effettuare i controlli ufficiali nelle "zone isolate" conformemente a quanto previsto alla sezione 3, capo III dell'Allegato XVI del Regolamento 142/2011.

Le modalità di smaltimento di cui ai precedenti punti, con esclusione di quelle relative agli animali da compagnia, e della lettera f), paragrafo 1 dell'articolo 19 del Regolamento (api e sottoprodotti apicoltura) sono di volta in volta autorizzate dal Sindaco.